

**s m p**

studio montanari &partners  
 via lusardi, 10 – 20122 milano  
 t +39.0258317320  
 f +39.0258313397  
 studio@smp.mi.it  
 www.smp.mi.it

**IPSEOA AMERIGO VESPUCCI**

Via Valvassori Peroni 8 - 20133 Milano (MI)

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE DI LABORATORI ENOGASTRONOMICI AD USO DIDATTICO NEI LOCALI DEL NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IPSEOA "VESPUCCI" DI VIA VALVASSORI PERONI 8, MILANO.**

**ATTREZZATURE E ARREDI****PROGETTISTI:**

STUDIO MONTANARI &amp; PARTNERS S.r.l.

Via Lusardi, 10 – 20122 Milano

T +39.0258317320 – f +39.0258313397 – e-mail:studio@smp.mi.it – www.smp.mi.it

**Arch. ANTONIO MONTANARI** – Ordine degli Architetti di Milano n. 1417

Arch. Cristiana Colombo – Ordine degli Architetti di Varese n. 2706



studio montanari &partners s.r.l.  
 azienda con sistema di  
 gestione per la qualità  
 UNI EN ISO 9001:2008

cap. soc. euro 50.000,00 i.v.  
 registro imprese di milano  
 c.f.-p.iva04924390158  
 r.e.a. 1061517

**PROGETTO ESECUTIVO**

codice		Titolo			
<b>EATK 08</b>		<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>			
commessa	data	file	verificato	approvato	validato
<b>I055</b>	30/01/2018	I055-EATK08 (schema contratto)	MG	CC	AM
rev.	data	descrizione	verificato	approvato	validato

# APPALTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ENOGASTRONOMICI DA INSTALLARE NEI LOCALI DEL NUOVO FABBRICATO DI VIA VALVASSORI PERONI 8, MILANO

## IPSEO AMERIGO VESPUCCI

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso gli uffici amministrativi dell'IPSEOA "A. Vespucci", denominata di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «committente», con sede legale in Milano (MI) via Valvassori Peroni 8, Codice Fiscale n. 80109710154, in persona della Sig.ra Antonella Pari, nata a Milano (MI) il 18/08/1958, domiciliata per la carica presso l'IPSEOA "Vespucci" di Milano, la quale interviene a questo atto in qualità di Dirigente Scolastico rappresentante legale della Committenza

E

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice, seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

### PREMESSO

- a) che con delibera del Direttore Generale di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI LABORATORI ENOGASTRONOMICI DA INSTALLARE NEI LOCALI DEL NUOVO FABBRICATO DI VIA VALVASSORI PERONI 8, MILANO", per un importo da appaltare di euro 488.702,46, di cui euro 485.600 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 3.102,46 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- b) che in seguito a gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con delibera \_\_\_\_\_, all'appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo della fornitura e posa di attrezzature e arredi del \_\_\_\_\_%;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia

dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la per la "fornitura e installazione di attrezzature destinate alla realizzazione di laboratori enogastronomici da installare nei locali del nuovo fabbricato di via Valvassori Peroni 8, Milano" secondo quanto offerto in gara e conformemente alle previsioni del progetto esecutivo redatto da Studio Montanari & Partners S.r.l. (nel seguito, per "progetto esecutivo" si intende l'insieme dei progetti citati), allegato al presente contratto, nonché conformemente al "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell'appalto" (nel seguito "capitolato speciale d'appalto").
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_.

##### **Articolo 2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_  
(diconsi euro \_\_\_\_\_ )  
di cui:
  - a) euro \_\_\_\_\_ per fornitura e posa di attrezzature e arredi;
  - b) euro 3.102,46 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.Gli importi di cui ai punti a) e b) saranno soggetti ad IVA.
2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «\_\_\_\_\_», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor \_\_\_\_\_ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ ) - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in ..... giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 5 Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale nelle misure previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 6. Disciplina esecutiva**

1. La sospensione e la ripresa dei lavori, la contabilità, i pagamenti, il collaudo e più in generale l'esecuzione dei lavori sono disciplinati dal Regolamento Generale dei contratti pubblici e dal Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Articolo 7. Invariabilità del corrispettivo**

1. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

#### **Articolo 8. Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
  - b) grave inadempimento o comunque rallentamento dei lavori rispetto ai tempi di esecuzione, anche in relazione alle disposizioni della direzione lavori, tale da precludere la conclusione dei lavori entro i termini contrattuali, ferma restando l'applicazione di penali e la facoltà di risoluzione al raggiungimento del limite del 10% sul valore del contratto;
  - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - g) grave inadempimento e grave irregolarità.
2. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
3. In caso di risoluzione per inadempimento, si applicano le procedure previste dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Generale.
4. Il contratto si risolve altresì di diritto in caso di fallimento dell'appaltatore, salva applicazione dell'articolo 37, commi 18 e 19, del codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 9. Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si applica l'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici.

2. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Si applica altresì l'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Articolo 12. Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina vigente.
3. La stazione appaltante NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente ed automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 14. Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di \_\_\_\_\_, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:
  - a) per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo di contratto ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
  - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 3.000.000 (euro tremilioni/00).
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - gli elaborati grafici progettuali;
  - la relazione generale;
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - il piano di sicurezza previsto dall'articolo 18 del presente contratto;
  - il cronoprogramma.
1. Stante la tipologia di appalto a corpo, non costituiscono parte del contratto e/o riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto; non hanno conseguentemente alcun valore contrattuale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali così come nell'offerta dell'appaltatore, salvo varianti richieste dalla stazione appaltante.



#### **Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 17. Responsabilità amministrativa delle società**

1. L'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, nonché di quelle contenute nel codice etico della Committente, facente parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla medesima Committente, di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle ed a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell'esecuzione del presente contratto.
2. La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale, e darà facoltà alla Committente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

#### **Articolo 18. Sistema gestione ambientale**

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale della Committente.

#### **Articolo 19. Tracciabilità flussi**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. In particolare:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
  - c) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
  - d) nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Data \_\_\_\_\_

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore